

# Aggiornamento Normativo

N. 90 / 2015

del 13 novembre 2015

- 1 SOLVENCY II: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA SETTE REGOLAMENTI DI ESECUZIONE**
- 2 MARKET ABUSE: L'ESMA PUBBLICA UN AGGIORNAMENTO DELLE Q&A**
- 3 PRIIPs: L'ESA PONE IN CONSULTAZIONE GLI RTS SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE (KID)**
- 4 PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI: BANCA D'ITALIA FORNISCE CHIARIMENTI**
- 5 FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI: LA COVIP PONE IN CONSULTAZIONE LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA SCHEDA SINTETICA**
- 6 OPA ENDOSOCIETARIA: BORSA ITALIANA MODIFICA IL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA**



## 1) SOLVENCY II: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA SETTE REGOLAMENTI DI ESECUZIONE

In data 12 novembre 2015 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sette Regolamenti di esecuzione che definiscono le norme tecniche di attuazione ai fini della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ("Solvency II").

Nello specifico sono stati pubblicati seguenti Regolamenti di Esecuzione della Commissione Europea datati 11 novembre 2015:

- (i) Regolamento di Esecuzione (UE) n. [2015/2011](#) che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della Direttiva Solvency II;
- (ii) Regolamento di Esecuzione (UE) n. [2015/2012](#) che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva Solvency II;
- (iii) Regolamento di Esecuzione (UE) n. [2015/2013](#) che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia conformemente alla direttiva Solvency II;
- (iv) Regolamento di Esecuzione (UE) n. [2015/2014](#) che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva Solvency II;
- (v) Regolamento di Esecuzione (UE) n. [2015/2015](#) che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva Solvency II;
- (vi) Regolamento di Esecuzione (UE) n. [2015/2016](#) che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio conformemente alla direttiva Solvency II;
- (vii) Regolamento di Esecuzione (UE) [2015/2017](#) che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva Solvency II.



Tutti i Regolamenti entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

## 2) **MARKET ABUSE: L'ESMA PUBBLICA UN AGGIORNAMENTO DELLE Q&A**

In data 9 novembre 2015 l'ESMA ha pubblicato un aggiornamento delle proprie [Q&A](#) attinenti all'applicazione della Direttiva 2003/6/CE (Market Abuse Directive - "MAD").

Nello specifico è stata aggiunta la domanda n. 2 inerente l'esistenza o meno dell'obbligo di pubblicare i risultati del procedimento di "Revisione e Valutazione Prudenziale" previsto dalla Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV"). L'ESMA ha chiarito che qualora i dati risultanti dal predetto procedimento siano tali da dover essere considerati informazioni privilegiate, ai sensi dell'art. 1 della MAD, si dovrà provvedere alla loro diffusione.

## 3) **PRIIPs: L'ESA PONE IN CONSULTAZIONE GLI RTS SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE (KID)**

In data 11 novembre 2015, il comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA - ESA) ha posto in consultazione il [progetto di norme tecniche di regolamentazione \(RTS\)](#) sul Regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave ("KID") per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

In particolare, il *consultation paper*, concerne:

- (i) la presentazione e il contenuto e il formato standardizzato del KID;
- (ii) la metodologia alla base della presentazione del rischio e del rendimento e il calcolo dei costi,
- (iii) le condizioni e la frequenza minima del riesame delle informazioni specificate nel KID; e
- (iv) le condizioni per adempiere all'obbligo di consegnare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori al dettaglio.

Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazioni è stato fissato al 29 gennaio 2016.



#### 4) PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI: BANCA D'ITALIA FORNISCE CHIARIMENTI

Con [Comunicazione dell'11 novembre 2015](#) Banca d'Italia ha fornito i propri chiarimenti con riferimento ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione per i soggetti non fallibili.

In particolare, Banca d'Italia, ha fornito delle precisazioni in merito ai criteri di classificazione per qualità del credito dei debitori, al fine di allineare tali criteri con le definizioni di *non-performing exposures* e di *forbearance* pubblicate dall'EBA.

#### 5) FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI: LA COVIP PONE IN CONSULTAZIONE LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA SCHEDA SINTETICA

In data 10 novembre 2015 la COVIP ha pubblicato sul proprio sito internet la [consultazione](#), apertasi in data 28 ottobre 2015, sullo schema di modifiche e integrazioni della Deliberazione Covip del 31/10/2006 (la "Deliberazione").

In particolare, le modifiche proposte concernono la sezione denominata "Scheda sintetica" dello Schema di Nota informativa. Si propone di assegnare a tale sezione la denominazione di "Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti" allo scopo di (i) fornire sinteticamente e in forma semplificata tutte le informazioni chiave relative alla forma pensionistica; (ii) ridurre gli oneri amministrativi per i fondi rendendo possibile l'adesione alla forma pensionistica complementare mediante la consegna della sola Scheda Sintetica; (iii) migliorare la confrontabilità, con particolare riferimenti ai costi, tra le varie forme pensionistiche.

La Covip segnala inoltre che, a breve, seguiranno ulteriori proposte di modifica normativa al fine creare un quadro coerente di istruzioni e disposizioni per gli aderenti.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni, commenti e proposte è stato fissato al 18 gennaio 2016.

#### 6) OPA ENDOSOCIETARIA: BORSA ITALIANA MODIFICA IL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA

In data 9 novembre 2015, Borsa Italiana con [Avviso n. 18714](#), ha modificato l'art. 6-bis "Obblighi in tema di governo societario e offerta pubblica di acquisto" del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.



La modifica è volta a chiarire il rinvio agli artt. 106 e 109 del TUF operato dal comma 1 della Scheda 6 del Regolamento AIM Italia, contenente il modello di clausola statutaria in tema di OPA che gli emittenti AIM Italia devono inserire nel proprio statuto quale condizione per l'ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari.

L'intervento chiarisce che tale richiamo è da intendersi limitatamente riferito ai seguenti aspetti:

- (i) soglie (di mutamento degli assetti proprietari) rilevanti ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto;
- (ii) ipotesi di esenzione dall'obbligo di promuovere l'offerta;
- (iii) identificazione dei soggetti tenuti alla promozione dell'offerta;
- (iv) condizioni (prezzo e corrispettivo) e modalità temporali di promozione dell'offerta obbligatoria.

In aggiunta, viene chiarito che, anche laddove non richiesto dalla normativa vigente, gli offerenti dovranno pubblicare un documento di offerta redatto secondo gli schemi previsti nell'Allegato 2A del Regolamento Emittenti Consob, recante, nella prima pagina, la seguente frase: "Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento".